



COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

Provincia di Cuneo

Via IV Novembre, 12 – C.A.P. 12083 - Tel.0174/244481-2 - Fax.0174/244730
e-mail: comune@comune.frabosa-sottana.cn.it

Prot. n° 6968

Ord. n° 12

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000 - Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto.

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus ed in particolare il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri in 14 dicembre 2021 che proroga al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza., estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali.

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID-19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi e considerati altresì i dati della diffusione dell'epidemia stessa anche nel territorio comunale.

Rilevato che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità con possibilità di transiti ravvicinati e costanti, con difficoltà a mantenere il distanziamento interpersonale e come ogni anno, in concomitanza del periodo natalizio e fino alla conclusione delle festività, il territorio comunale sarà oggetto di un notevole afflusso di persone, in arrivo anche da fuori regione, amanti dello sci e fruitori degli impianti di risalita e dalle seconde case;

Ritenuto opportuno, per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Frabosa Sottana, adottare ulteriori misure di prevenzione come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali obbligatori per tutti i soggetti.

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021, prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021.

Attesa la necessità di adottare misure a tutela dell'incolumità e della salute pubblica volte a contrastare assembramenti di persone e comportamenti individuali o collettivi al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica.

Considerato che nel periodo natalizio e di inizio anno è prevedibile che nel territorio comunale possano formarsi assembramenti ed affollamenti per varie ragioni correlate alla stagione turistica;

Ritenuto che potrebbero crearsi situazioni frequenti in cui il distanziamento di almeno un metro previsto dalle norme in vigore non risulti garantito e che l'uso della mascherina costituisce un presidio che aiuta a limitare la diffusione del virus come raccomandato anche dalle Autorità Sanitarie, in aggiunta ad altre misure di protezione e di igiene personale e delle mani, tutte misure ancora vigenti;

Visti:

il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
la Legge n. 833/1978;
lo Statuto Comunale;
il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
il DPCM del 2 marzo 2021;
Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;

ORDINA

che dal giorno 24 dicembre 2021 al giorno 9 gennaio 2022 su tutto il territorio del Comune di Frabosa Sottana:

È fatto obbligo di indossare all'aperto i dispositivi a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera contro il virus Covid19);

La prescrizione non si applica ai soggetti che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ai sensi della vigente normativa:

- a) bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- c) soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché sia garantita la prevista distanza interpersonale con le altre persone.

A V V E R T E C H E

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e smi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

DISPONE CHE

la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Digitale del Comune di Frabosa Sottana e trasmessa per opportuna conoscenza e per i provvedimenti e controlli di competenza a:

Prefettura di Cuneo (gabinettoprefcn@pec.interno.it);

Questura di Cuneo (gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it);

Stazione Carabinieri di Frabosa Soprana stcn139390@carabinieri.it

Corpo Di Polizia Locale Unione Montana Mondolè unimontvillanova.polizia@legalmail.it

Frabosa Sottana, 22.12.2021

IL SINDACO

f.to Rag. Adriano BERTOLINO